

AREA LAVORO – RELAZIONI SINDACALI

21 febbraio 2020

Alle aziende associate

CONTRIBUTI DOVUTI ANNO 2020 PER ARTIGIANI E COMMERCianti

Con la circolare n. 28 del 17 febbraio 2020, l'Inps ha aggiornato gli importi dei contributi dovuti nel 2020 per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali a seguito della variazione annuale dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati tra il periodo gennaio 2018-dicembre 2018 ed il periodo gennaio 2019-dicembre 2019, accertata nella misura dello **0,5%**.

Contribuzione dovuta

Per l'anno 2020, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali, è pari a € 15.953,00. Pertanto le aliquote per il corrente anno risultano le seguenti:

- artigiani: 24%
- commercianti: 24,09%

Tali aliquote devono essere applicate ai titolari di qualunque età ed ai coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni.

Per quelli di età inferiore ai 21 anni, si applica la riduzione contributiva al 21,90% (artigiani) ed al 21,99% (commercianti) fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato non compie i 21 anni.

Il contributo per l'anno 2020 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2020 per la quota eccedente il predetto minimale di € 15.953,00 annui in base alle citate aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il 2020, all'importo di € 47.379,00.

Per i redditi superiori a € 47.379,00 annui, resta confermato l'aumento dell'aliquota di un punto percentuale, disposto dall'art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438.

Il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari ad € 78.965,00.

Termini e modalità di versamento

I contributi devono essere versati mediante il modello unificato F24 ed il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito, deve essere effettuato alle scadenze che seguono:

- 18 maggio 2020
- 20 agosto 2020
- 16 novembre 2020
- 16 febbraio 2021

In riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, il pagamento sarà effettuato entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche a titolo di saldo 2019, primo acconto 2020 e secondo acconto 2020.

Si rimanda comunque, per maggiori dettagli, alla circolare Inps n. 28/2020 che si allega.

Allegato: circolare Inps n. 28 del 17-02-2020

Per ulteriori informazioni: AREA LAVORO-RELAZIONI SINDACALI
Tel. 059-894811 – f.vecchi@confapiemilia.it;

Dott. Stefano Bianchi
Direttore
Confapi Emilia

